# TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

## **SEZIONE TERZA CIVILE**

## Sentenza n. 1193/2023 pubblicata il 4/10/2023

## **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4858/2022 promossa da: xxx

PARTE ATTRICE

contro

XXXXX

COMUNE contumace.

PARTE CONVENUTA

#### CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

In via principale:

1. accogliere la domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria facente capo al comune di xxx e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto impositivo per cui è causa perché difetta la titolarità della strada in capo al Comune di xxxxx:

In via subordinata:

- 2. accertare la ricorrenza delle condizioni di esenzione soggettiva ed oggettiva di cui all'art.
- 1, comma 833 della Legge di Bilancio ed all'art. 53 del Regolamento del Comune di xxxxx;
- 3. accertare e dichiarare come non dovute tutte le somme oggetto dell'accertamento esecutivo per cui è causa e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme alla società attrice in favore dell'Ente (la quale ha provveduto al versamento al solo fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli della riscossione coattiva);

In via ulteriormente subordinata:

4. disapplicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme sopra analizzate e/o rideterminare le sanzioni medesime in base ai principi del "cumulo giuridico" e della "continuazione".

In ogni caso:

5. condannare la convenuta alla rifusione delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge; 6. emettere ogni altra più opportuna statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso.

#### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona dell'Ill.mo Giudice Monocratico adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RESPINGERE l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto CONFERMARE la ritualità, la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento contestato, e quindi infine CONDANNARE xxxxx., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente e, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

# CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- 1. xxx (d'ora in avanti anche soltanto Milano xxx) ha convenuto in giudizio la xxx (d'ora in avanti anche soltanto xxxx) ed il Comune allegando:
- di essere concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada A/7
- di aver ricevuto, con atto notificato il 15/07/2022, l'avviso di accertamento esecutivo n. xxx con il quale la xxx ha chiesto il pagamento del Canone unico annuale relativo all'anno 2022 per conto del Comune di xxx con riferimento alla occupazione dell'area di via xxx mediante un sovrappasso a servizio dell'autostrada.

La parte ha, quindi, eccepito la carenza dei presupposti oggettivi per riscuotere il canone nonché la sussistenza delle esenzioni, soggettive ed oggettive, di cui al comma 833 lettere A e D dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

- 1.1. Si è costituita in giudizio la xxx insistendo per la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del canone; il Comune di xxxx, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
- 2. Venendo al merito della controversia, si osserva che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 con i commi da 816 a 847 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il comma 819 individua quale presupposto del canone l'occupazione di un'area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o della provincia.

Nel caso di specie l'area sottoposta al canone sarebbe quella coincidente con la via Don Motti nel comune di xx occupata dal soprappasso a servizio dell'autostrada A/7.

Parte attrice ha allegato che la strada menzionata appartiene al demanio statale e non a quello comunale.

È incontestato che la strada oggetto della occupazione da parte dell'attrice è la S.S. 596 "dei " e che questa sia stata una strada statale oggetto di lavori volti alla esecuzione di una "variante all'abitato del comune di xxxx in epoca antecedente al mese di agosto del 1999.

Oggetto di contestazione è la circostanza che detta strada sia divenuta comunale.

Parte convenuta ha allegato che con ordinanza dell'Anas S.p.A. n. 96 del 9 agosto 1999 quest'ultimo Ente aveva consegnato al Comune di xxx la strada in oggetto e che nello stesso provvedimento era stato specificato che la strada aveva perso le caratteristiche di strada statale.

Sulla natura statale o comunale della strada oggetto di occupazione parte attrice ha richiamato l'art. 2 comma 9 del D.lgs. n. 285 del 1992 (noto anche come Codice della Strada) il quale stabilisce che "Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal Regolamento. Il comma 8 stabilisce a sua volta che nel procedimento di classificazione delle strade l'Anas S.p.A. abbia solo un potere consultivo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" all'art. 3 comma 2 prevede che "Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti".

Quanto alle procedure di passaggio della proprietà tra enti proprietari delle strade l'art. 4 comma 2 del Regolamento richiama in linea generale la necessità dell'adozione di un

apposito decreto ministeriale secondo le procedure previste dall'art. 2 per la declassificazione e la classificazione delle strade.

Tuttavia, si deve evidenziare che l'art. 4 del Regolamento al comma 3 prevede una deroga alla modalità descritta di passaggio delle strade dal demanio statale a quello provinciale o comunale. La norma prevede, infatti, che "In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.

Tale ultima fattispecie risulta essersi concretizzata nel caso di specie.

È, infatti, documentato che la strada oggetto di occupazione è stata interessata da lavori di esecuzione di una "variante al centro abitato del comune di xxxx (cfr.doc. n. 2 fascicolo parte convenuta); è incontestato che detti lavori non hanno modificato i capisaldi della strada avendo interessato soltanto un tratto centrale del percorso compreso tra i km 8,950 e 13,980; a seguito della loro ultimazione lo stesso Ente statale di gestione, vale a dire l'Anas S.p.A. ha provveduto, come risulta documentato, a consegnare il tratto di strada interessato dai lavori di variante al comune il cui suolo era occupato dalla strada,

vale a dire il Comune di xx, dando atto della cessazione dei presupposti per considerare la strada come statale. La verificazione nel caso di specie della ipotesi contemplata dall'art. 4 comma 3 del Regolamento è anche suffragata dal fatto che l'Anas S.p.A. interrogata da parte attrice ha riferito di non essere in possesso di un decreto di declassificazione della strada in oggetto; la circostanza trova appunto una giustificazione nel fatto che il decreto ministeriale nel caso di specie non era necessario in quanto la perdita della natura statale della strada è avvenuta di diritto.

In definitiva, si deve affermare l'appartenenza al Comune di xx della strada oggetto di occupazione.

2.2. Parte attrice ha invocato la sussistenza in suo favore di esclusioni di natura soggettiva ed oggettiva.

Dal punto di vista soggettivo la xx ha allegato di essere un organismo di diritto pubblico.

Si deve, tuttavia, considerare che l'art. 1 comma 833 della legge n. 160 del 2019 esime dal versamento dell'imposta soltanto le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi senza includere gli organismi di diritto pubblico.

Appare evidente che la forma societaria della occupante e la gestione imprenditoriale del bene demaniale escludono in radice la possibilità che il concessionario goda della medesima esenzione del concedente. La conclusione appare peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di applicazione della TOSAP (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 -

- 5, Ordinanza n. 19693 del 25/07/2018 secondo la quale "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società Autostrade s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione, senza che assuma rilevanza che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell'attività d'impresa svolta da una società per azioni").
- 2.2.1 Parte attrice ha, quindi, invocato l'esenzione oggettiva prevista dall'art. 1 comma 833 lettera D che inerisce alle occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.

La norma non è applicabile nel caso di specie in quanto la retrocessione alla scadenza della concessione è prevista dalla convenzione allegata dall'attrice (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte attrice) in favore dell'Anas S.p.A. e non del comune e ricomprende non solo l'autostrada ma tutte le sue pertinenze.

2.3. In ultimo, parte attrice ha invocato la disapplicazione delle sanzioni stando una obiettiva situazione di incertezza e ha chiesto l'applicazione del cumulo giuridico in quanto gli accertamenti emessi dal Comune riguardano una pluralità di anni.

Le deduzioni non meritano accoglimento in quanto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non evidenziano incertezze applicative, essendo i presupposti oggettivi e soggettivi del nuovo canone esattamente sovrapponibili a quelli previsti dai tributi che sono stati sostituiti.

Circa l'applicazione del cumulo giuridico si osserva che oggetto di causa è una sola annualità del canone di modo che la previsione di cui all'art. 8 della legge n.689 del 1981 non è applicabile.

In definitiva la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta la domanda di parte attrice e la condanna al pagamento in favore della convenuta xxxx. delle spese di lite che si liquidano in euro

5.077 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.

Pavia, 4 ottobre 2023

Il Giudice